

# **Regolamento dei Referenti Regionali SICVE**

Art.1) La SICVE riconosce il ruolo di Referente Regionale (RR) allo scopo di promuovere e gestire iniziative locali nel settore della patologia vascolare e nel campo della chirurgia vascolare-endovascolare e di favorire un rapporto diretto tra ogni Socio SICVE, la Presidenza e il Consiglio Direttivo (CD) e la propria realtà sanitaria regionale.

Art. 2) Il RR deve essere Socio SICVE regolarmente iscritto e in regola con la quota associativa.

Art. 3) La durata in carica del RR Regionale corrisponde a quella del CD. Il RR viene nominato dal Presidente SICVE in carica e dal CD a inizio mandato e può essere rinominato in mandati successivi. Per ogni Regione è previsto un RR ospedaliero e un RR universitario. Il RR può essere in ogni momento sfiduciato dal Presidente SICVE e dal CD in carica e in tal caso può essere sostituito per quel mandato da un altro RR della stessa componente ospedaliera o universitaria della SICVE.

## **Art. 4) COMPITI SPECIFICI DEL REFERENTE REGIONALE**

a) promuovere e coordinare iniziative culturali e di aggiornamento, a carattere informativo, formativo o gestionale, proposte dalla Presidenza, dal CD oppure da Enti o da Soci della propria regione purché approvate dalla Presidenza e dal CD;

b) ricercare e promuovere rapporti professionali con i rappresentanti regionali e locali delle amministrazioni sanitarie; monitorare la situazione normativa e strutturale delle realtà assistenziali; fornire supporto informativo e normativo gestionale alla Presidenza e al CD;

c) organizzare riunioni di lavoro nella propria regione;

d) curare i rapporti della SICVE con Istituzioni e altre Società Scientifiche.